



COMUNE DI MODENA

N. 19/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 31/03/2022

L'anno duemilaventidue in Modena il giorno trentuno del mese di marzo (31/03/2022) alle ore 15:15 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in aula consiliare
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in videoconferenza
Bergonzoni Mara	Presente in aula consiliare
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bignardi Alberto	Presente in videoconferenza
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Assente
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Di Padova Federica	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in aula consiliare
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in videoconferenza
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Assente
Guadagnini Irene	Assente
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare

Manenti Enrica	Presente in aula consiliare
Manicardi Stefano	Presente in aula consiliare
Moretti Barbara	Presente in aula consiliare
Parisi Katia	Presente in aula consiliare
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in videoconferenza
Scarpa Camilla	Presente in videoconferenza
Silingardi Giovanni	Presente in aula consiliare
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Assente
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Assente
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Assente
Filippi Alessandra	Assente
Lucà Morandi Anna Maria	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Assente
Vandelli Anna Maria	Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 19

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA CON "LEGGE DI BILANCIO 2022" L. N. 234/2021

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 19: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Connola, Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Carriero, Giordani, Guadagnini

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
- che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato;

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 169 del 19.12.2001 è stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 2002;
- che tale misura, tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è stata confermata dalla Giunta comunale con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: n. 34/2003 per l'anno 2003, n. 40/2004 per l'anno 2004, n.35/2005 per l'anno 2005 e n. 32 per l'anno 2006;

Considerato che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa, in discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni potessero disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato quindi atto che con propria deliberazione n. 8 del 22.2.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento di variazione dell'aliquota per l'anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ne ha ribadito la sospensione fino all'attuazione del Federalismo fiscale;

Dato atto che la misura dello 0,5 punti percentuali dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006 anche per gli anni successivi 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che per l'anno 2011 con uno "sblocco parziale" prevedeva la facoltà di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di aumentare l'aliquota di compartecipazione esclusivamente per i Comuni che:

- non avevano istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;
- avevano istituito l'addizionale comunale all'IRPEF in ragione di una aliquota inferiore allo 0,4 per cento;

Vista la risoluzione prot. N. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs n. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, concludeva espressamente che tale potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguardava i Comuni, che avevano già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D.Lgs n. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che "...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al comma 4, abrogava l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

Vista la propria deliberazione n. 30 del 11.6.2012 con cui sono state modificate per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e confermate per gli anni successivi fino all'anno 2019, stabilendo aliquote differenziate

ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF pari a

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,52 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,58 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,78 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, che ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 26.3.2020 con cui, per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e a consentire lo sviluppo di nuove progettualità strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Indirizzi di Governo 2019-2024, sono state modificate per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e confermate per l'anno 2021, stabilendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nel rispetto del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

Visto il testo del regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con la propria deliberazione n. 6 del 26.3.2020 e confermato fino all'anno 2021 che si riporta integralmente:

“ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986; pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,79 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.”

Dato atto che con la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) è stata approvata la revisione della tassazione IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Le principali modifiche riguardano: 1) la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito per il pagamento dell'addizionale IRPEF, con soppressione dell'ex quarto scaglione con aliquota del 41% ed abbassamento della soglia dell'ultimo scaglione, che parte da 50.000 euro ed eredita l'aliquota del 43%. Il terzo scaglione è stato ridotto ad una fascia da 28.000 a 50.000 e non più fino a 55.000 come in precedenza; 2) l'alleggerimento della tassazione per il secondo e terzo scaglione, che rispettivamente passano dal 27% al 25% e dal 38% al 35%; 3) la ridefinizione delle detrazioni d'imposta spettanti in base alla tipologia di reddito posseduto. La detrazione specifica di 960 euro inerente i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati fino a 40mila euro ed il trattamento integrativo (cosiddetto “bonus 100 euro”), vengono assorbite e restano esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 15mila euro ovvero, a certe condizioni, anche fino a 28mila euro;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 780 del 30/12/2021 è stato indicato di predisporre il bilancio di previsione 2022-24 e l'adeguamento del regolamento comunale di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova normativa 2022 con l'obiettivo di garantire un gettito in entrata invariato rispetto al 2021 e compatibile con gli obiettivi di spesa previsti nel triennio 2022-2024 per le politiche e i servizi dell'ente, eventualmente anche tenendo conto dell'impatto che si determinerà con l'approvazione della legge conseguente al disegno di legge di delega per la revisione del sistema fiscale che all'art. 7 prevede “Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo”;

Considerato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3/3/2022 , immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – APPROVAZIONE”, ha confermato per gli anni 2022, 2023 e 2024 la previsione di gettito di entrata da addizionale comunale all'IRPEF prevista e accertata nel 2021, pari a euro 20.450.000,00 al Cap. 260 “Addizionale comunale all'Irpef”, Piano dei Conti 1.01.01.16.01 “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE” ;

Ritenuto opportuno confermare un'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef con aliquote differenziate per scaglioni di reddito dell'irpef nazionale nel rispetto del principio di progressività e con aliquote diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi;

Considerato che sul Portale del Federalismo Fiscale è stato aggiornato il 14 febbraio 2022 il simulatore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, strumento per l'elaborazione delle previsioni delle entrate da addizionale comunale all'irpef;

Verificato che con l'applicazione delle aliquote, dettagliate come segue, ai quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022” il simulatore riporta una previsione di gettito per l'anno 2022 compatibile con le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024, invariate rispetto alla previsione di gettito prevista e accertata nel 2021:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00, aliquota e scaglione di reddito invariati rispetto a quelli vigenti nell'anno 2021;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000, aliquota e scaglione di reddito invariati rispetto a quelli vigenti nell'anno 2021;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00, aliquota invariata rispetto a quella vigente nell'anno 2021 per questa fascia di redditi, fermo restando che dal 2022 per il terzo scaglione di reddito dell'IRPEF nazionale la soglia massima è passata da € 55.000,00 a € 50.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 50.000,00, confermando la scelta di applicare l'aliquota massima per lo scaglione con i redditi più elevati. Stante l'abolizione dello scaglione di reddito dell'irpef nazionale oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 disposto dalla legge di bilancio 2022, Lg 234/2021, dal 2022 lo scaglione con i redditi più elevati è quello oltre € 50.000,00; pertanto per i redditi da € 55.000,00 a € 75.000,00 l'aliquota passerà dallo 0,79 per cento vigente nell'anno 2021 allo 0,80 per cento nell'anno 2022; per i redditi oltre euro 75.000,00 l'aliquota resterà invariata rispetto a quella in essere nel 2021;

Valutato che l'inserimento nel simulatore del portale del federalismo fiscale delle addizionali comunali all'irpef articolate come sopraindicato evidenzia gettiti attesi per il tributo accertato per competenza compatibili con le previsioni di entrata iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato;

Considerato che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato al criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e che le sopraelencate aliquote mantengono inalterata la scelta dell'amministrazione comunale di applicazione del criterio stesso;

Dato atto che nel 2022 l'aliquota media dell'addizionale comunale resterà invariata rispetto al 2021 e pari allo 0,56% a fronte di un'aliquota media dell'addizionale comunale a livello nazionale pari allo 0,65%;

Valutato che l'intervento sull'IRPEF operato dalla legge di bilancio 2022 in termini di semplificazione e razionalizzazione della struttura di aliquote e scaglioni e di rimodulazione delle detrazioni per i redditi ha creato le condizioni per la futura riforma complessiva dell'imposta prevista dal disegno di legge approvato il 5 ottobre 2021 dal Consiglio dei Ministri e contenente la delega per la revisione del sistema fiscale, disegno di legge per il quale è in corso l'iter parlamentare;

Considerato che il disegno di legge soprarichiamato all'articolo 7 delega il governo ad introdurre sovrainposte comunali all'IRPEF (ovvero aliquote locali che si applicano al gettito del tributo erariale) in sostituzione delle attuali addizionali (ovvero aliquote locali da applicarsi alla base imponibile erariale), pertanto nei prossimi anni potranno rendersi necessarie ulteriori modifiche alla regolamentazione dell'entrata tributaria oggetto della presente deliberazione;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 , cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con Lg 15 del 28/2/2022 con il quale è stato stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Considerato che il comma 7 dell'art. 1 della Lg 243/2021 prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Dato atto che l'art. 14 comma 8 del Dlgs 23/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Dlgs 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Su proposta della Giunta comunale;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 21/03/2022;

D e l i b e r a

A. di modificare per l'anno 2022, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.3.2020 e confermate per l'anno 2021, mantenendo aliquote differenziate ed articolate secondo i quattro scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022”;

B. di apportare in tal senso all'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, le seguenti modifiche:

“Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 sono stabilite in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022”, e precisamente nella misura pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;

- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 50.000,00;”

C. di approvare la nuova formulazione dell'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si riporta integralmente:

”ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 sono stabilite in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022” pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 50.000,00;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986 , detrazioni riviste dalla legge n. 234/2021;

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

D. di prevedere per l'anno 2022, nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva di euro 20.450.000,00 al Cap. 260 “Addizionale comunale all'Irpef”, Piano dei Conti 1.01.01.16.01 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE del Bilancio di Previsione 2022-24, confermando la previsione di entrata iscritta nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con propria deliberazione n° 9/2022;

E. di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 convertito dalla Legge n. 44/2012, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, e della circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.11.2019 ad oggetto “Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.” la presente deliberazione “Regolamentare di variazione per l'anno 2022 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i quattro scaglioni di reddito di cui all'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022”, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Comune di Modena

Collegio dei revisori

Parere n. 36

Oggetto: addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1 del d.lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni - modifica del regolamento di determinazione delle aliquote irpef per l'anno 2022 a seguito della riforma approvata con "legge di bilancio 2022" l. n. 234/2021.

Spett.le Comune di Modena

Addì, 21 marzo 2022 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi e Luciano Tario , dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all'argomento citato in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del servizio finanziario del giorno 15 marzo 2022 con allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati;
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
- Visto il parere favorevoli del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 9/3/2022;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1, del Tuel in data 15/3/2022;
- Ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio

**esprime
parere favorevole**

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1 del d.lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni - modifica del regolamento di determinazione delle aliquote irpef per l'anno 2022 a seguito della riforma approvata con "legge di bilancio 2022" l. n. 234/2021. , così come da documentazione ricevuta.

Il Collegio dei revisori

Romana Romoli

Barbara De Giacomi

Luciano Tario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA CON "LEGGE DI BILANCIO 2022" L. N. 234/2021

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 391/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/03/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA CON "LEGGE DI BILANCIO 2022" L. N. 234/2021

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 391/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/03/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA CON "LEGGE DI BILANCIO 2022" L. N. 234/2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 391/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/03/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 19 del 31/03/2022

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA APPROVATA CON "LEGGE DI BILANCIO 2022" L. N. 234/2021

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/04/2022 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 17/04/2022

Modena li, 22/04/2022

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**